

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 104 – 1° marzo 2021

INDICE:

- 1. Sezioni Unite.
- 2. Sezioni Semplici:
- A. Diritto penale parte generale.
- B. Diritto penale parte speciale.
- C. Leggi speciali.
- D. Diritto processuale.
- E. Esecuzione penale e sorveglianza.
- F. Misure di prevenzione.
- G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

<u>www.dirittodidifesa.eu</u> segreteria@dirittodidifesa.eu



Sez. un., 25 febbraio 2021, Relatore Caputo - Informazione provvisoria.

Esecuzione - Liberazione anticipata - Istanza di concessione avanzata dal detenuto - Provvedimento de plano del magistrato di sorveglianza - Notificazione dell'ordinanza al difensore del condannato legittimato a proporre il reclamo - Atto sottoposto alla disciplina delle impugnazioni.

Alla questione di diritto "Se il reclamo ex art. 69-bis ord. pen. avverso il provvedimento in materia di liberazione anticipata debba essere considerato quale mero atto di sollecitazione ad un contraddittorio pieno, sì che detto provvedimento deve essere notificato ai soli soggetti che, al momento della decisione, risultano legittimati a proporre reclamo, senza alcun conseguente onere da parte del magistrato di designazione, in favore del detenuto che ne sia privo, di un difensore di ufficio, ovvero vada invece considerato quale vero e proprio atto di impugnazione, conseguendone quindi, da un fatto, l'obbligo di nomina del difensore di ufficio predetto cui notificare il provvedimento e, dall'altro, altresì, l'applicazione, a tale strumento, della disciplina delle impugnazioni, ivi compresa la previsione sulla necessaria esposizione dei motivi ex art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.", secondo l'informazione provvisoria, le Sezioni unite hanno fornito la seguente soluzione:

"L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis ord. pen.) deve essere notificata in ogni caso al difensore del condannato, se del caso nominato d'ufficio, legittimato a proporre reclamo. Quest'ultimo soggetto alla disciplina generale in materia di impugnazioni".

Sez. un., sent. n. 7578 del 17 dicembre 2020 (dep. 26 febbraio 2021), Presidente Cassano, Relatore Zaza. P.G. (concl. diff.).

Impugnazioni - Contravvenzione - Rito abbreviato - Pena -Riduzione di un terzo anziché della metà - Obbligo del giudice di ridurre la pena della metà - Sussistenza.

Il giudice di appello, investito dell'impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l'illegittima riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali, e sia di favore per l'imputato.

È stato così composto il contrasto interpretativo in ordine alla questione se «il giudice d'appello, investito dell'impugnazione dell'imputato che, a seguito di giudizio abbreviato in ordine ad una fattispecie contravvenzionale, sia stato condannato a pena ridotta di un terzo, invece che della metà, debba disporre



l'applicazione della diminuente nella misura di legge, anche quando la pena inflitta dal giudice di prime cure risulti illegale, perché in alcun modo giustificabile alla luce delle disposizioni di legge concernenti le previsioni edittali aventi ad oggetto il reato accertato e di favore per il prevenuto».

Invero secondo parte della giurisprudenza il giudice dell'impugnazione, a fronte di una pena illegalmente determinata a vantaggio dell'imputato, può negare gli effetti di ulteriore favore sulla pena conseguenti all'accoglimento dell'appello, ora su un reato concorrente, ora sul riconoscimento di una circostanza attenuante o l'esclusione di una circostanza aggravante. Ratio fondante di tale assunto è che le pretese dell'imputato, volte a conseguire una riduzione della pena complessiva, possono essere tenute in considerazione laddove si iscrivano, in concreto, all'interno di una cornice di trattamento punitivo, che non ne elida, ancor prima della verifica di fondatezza, l'astratta meritevolezza. Ne discende che non occorre vagliare le ragioni alla base della richiesta di diminuzione della pena inflitta, allorquando sia una pena illegale di favore. Ciò in quanto l'accoglimento della richiesta di parte comporterebbe l'approfondimento della condizione di illegalità della pena e, al di là della specifica motivazione eccepita, fatta valere, determinerebbe un effetto irragionevole, atteso che la correzione di un errore finirebbe per aggravare le conseguenze di un altro.

Tutto questo anche se la doglianza di parte integri un vizio di illegalità della pena ex officio, come l'omessa applicazione della diminuente per il rito alternativo esperito (cfr. Sez. III, sent. n. 38474 del 31 maggio 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 276760), o l'applicazione della suddetta diminuente in misura inferiore rispetto alla previsione di legge (cfr. Sez. IV, sent. n. 26117 del 16 maggio 2012, in C.E.D. Cass. n. 253562).

Il meccanismo di riduzione della pena, che opera nell'ipotesi di accoglimento dell'appello dell'imputato in punto di reato concorrente o circostanze, ex art. 597, comma 4, c.p.p., esplica gli effetti tipici laddove la pena complessiva irrogata in primo grado sia stata determinata in modo legale. L'omesso gravame del pubblico ministero per ricondurre la pena alla misura legale, se impedisce, per il divieto della reformatio in peius, correzioni officiose, non giustifica comunque "la perpetuazione di un errore" (cfr. Sez. III, sent. n. 39882 del 3 ottobre 2007, in C.E.D. Cass. n. 238009; Sez. IV, sent. n. 6966 del 20 novembre 2012, ivi, n. 254538; Sez. V, sent. n. 51615 del 17 ottobre 2017, ivi, n. 271604).

In base al contrario indirizzo ermeneutico, si osserva che l'orientamento sopra enunciato si pone in contrasto con il consolidato assunto per il quale il giudice, in mancanza di impugnazione della pubblica accusa, non può modificare la sentenza che abbia irrogato la pena illegale di favore (cfr. Sez. V, sent. n. 44088 del 9 maggio 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 2778459).

Vero è che la pena illegale *in sfavor* va fronteggiata, come attestano le Sezioni unite in materia, per rafforzare la tutela della libertà personale esposta alle ingiuste violazioni di una pena tale *ab origine* o



successivamente divenuta tale (cfr. Sez. un., sent. n. 33040 del 26 febbraio 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 264207; Sez. un., sent. n. 47766 del 26 giugno 2015, *ivi*, n. 265106; Sez. un., sent. n. 42858 del 29 maggio 2014, *ivi*, n. 260697, Sez. un., sent. n. 37107 del 26 febbraio 2015, *ivi*, n. 264858 sulla rilevabilità d'ufficio della pena illegale tale *ab origine* o per fatti sopravvenuti, anche in caso di ricorso per cassazione inammissibile, purché non per tardività; e sui poteri di intervento del giudice dell'esecuzione).

Qualora invece l'illegalità della pena sia in favor per il prevenuto, si ritiene che la stessa non possa essere corretta (cfr. Sez. III, sent. 34139 del 7 giugno 2018, in C.E.D. Cass. n. 273677, in base alla quale "il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo"; Sez. V, sent. n. 44897 del 30 settembre 2015, ivi, n. 265529, secondo cui "nel giudizio di legittimità, l'illegalità ab origine della pena, inflitta in senso favorevole all'imputato, può essere corretta dalla Corte di cassazione solo in presenza di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, essendo limitato il potere di intervento d'ufficio, in sede di legittimità, ai soli casi nei quali l'errore sia avvenuto in danno dell'imputato"; e, ancor prima, Sez. IV, sent. n. 49404 del 21 novembre 2013, ivi, n. 258128; Sez. VI, n. 49858 del 20 novembre 2013, ivi, n. 257672; Sez. V, sent. n. 771 del 15 febbraio 2000, ivi, n. 215727; Sez. I, sent. n. 1413 del 07/03/1995, ivi, n. 200921).

La tesi che l'immutabilità in senso peggiorativo della pena illegale di favore, in forza del divieto della *reformatio in peius*, debba trovare un fattore di compensazione nell'impedimento al pieno esplicarsi del meccanismo di riduzione della pena, *ex* art. 597, comma 4, c.p.p., quale completamento e rafforzamento di detto divieto, si risolve, secondo la posizione critica espressa sopra citata Sez. V, sent. n. 44088 del 9 maggio 2019, in un'inaccettabile violazione di legge.

Invero, se la pena illegale di favore, mancando l'impugnazione del Pubblico Ministero, si impone alle valutazioni del giudice quale elemento non manipolabile *in peius*, sostenere la necessità dell'inibizione di altro strumento permeato dalla stessa *ratio* sottesa al divieto della *reformatio*, che della posizione di premessa è fondamento, comporta un aggiramento del principio e quindi in una sua violazione.

Nondimeno anche sui rapporti tra divieto della *reformatio in peius* ed obbligo, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, pur se unificati dalla continuazione, di diminuire corrispondentemente la pena complessiva, ai sensi dell'art. 597, comma 4, c.p.p. è intervenuto il supremo Consesso (cfr. Sez. un., sent. n. 5978 del 12 maggio 1995, in *C.E.D. Cass.* n. 2010349), evidenziando che due previsioni regolano aspetti diversi interagendo tar loro, ossia: il divieto della *reformatio in peius*, che ha portata generale e pone un limite ai poteri decisori del giudice di appello, a cui si aggiunge, nei casi di cui all'art. 597, comma 4, il dovere di diminuire la pena complessiva irrogata in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione. Dovere, quest'ultimo, che a differenza del divieto della *reformatio*, opera "*in ogni caso*", e quindi anche quando,



oltre all'imputato, è appellante la pubblica accusa, il cui gravame non può impedire le diminuzioni corrispondenti all'accoglimento dei motivi dell'imputato in ordine a reati concorrenti o a circostanze. E ancora, le Sezioni unite (cfr. sent. n. 40910 del 27 settembre 2005, in C.E.D. Cass. n. 232066), hanno ribadito la valenza innovativa dell'art. 597, comma 4, c.p.p., rispetto al previgente sistema processuale, introdotta nel codice del 1988, volto a rafforzare il divieto della reformatio che, in precedenza, veniva eluso dalla giurisprudenza con l'affermazione che andava riferito solo alla pena complessivamente inflitta, lasciando senza conseguenze il riconoscimento di attenuanti, l'esclusione di aggravanti o il proscioglimento da alcune delle imputazioni contestate come concorrenti. Da cui discende che il divieto concerne non soltanto il risultato finale ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. Sempre il supremo Consesso (cfr. Sez. un., sent. n. 33752 del 18 aprile 2013, in C.E.D. Cass. n. 255660) ha affermato che non sussiste violazione del divieto della reformatio e dell'obbligo di corrispondente diminuzione della pena allorquando il giudice di appello, esclusa una circostanza aggravante o riconosciuta una ulteriore attenuante, in accoglimento dei motivi dell'impugnazione dell'imputato, confermi la pena applicata in primo grado ribadendo il giudizio di equivalenza tra circostanze, purché ne dia adeguata motivazione. All'uopo sottolineando come l'obbligo di "corrispondente diminuzione" sia limitato "ad ipotesi interessate da un metodo di calcolo comportante mere operazioni di aggiunta o eliminazione di entità autonome di pena rispetto alla pena-base, senza accenno alcuno ad ipotesi implicanti un giudizio di comparazione". Sono stati dunque rilevati il carattere autonomo e la natura discrezionale del giudizio di comparazione che non può rispondere ad una "logica rigidamente ed esclusivamente matematica". Ne consegue che, se di un'attenuazione della rigidità dell'obbligo di corrispondente diminuzione può dirsi a fronte del potere discrezionale del giudice di appello, ciò non vale se l'accoglimento dei motivi dell'imputato concerne componenti del trattamento sanzionatorio che implicano riduzioni automatiche e non determinabili quantitativamente alla luce di apprezzamenti discrezionali. Di qui il rilievo che la diminuente per il rito abbreviato è una circostanza peculiare, distinta da quelle in senso proprio, con effetti sostanziali sulla pena (cfr. Corte Edu con la sentenza del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola c. Italia), pur mantenendo natura processuale. Come rilevato dalle Sezioni unte, (cfr. sent. n. 45583 del 25 ottobre 2007, in C.E.D. Cass. n. 237692), non afferisce alla valutazione del fatto criminoso ed alla personalità dell'imputato, non concorre a determinarne l'entità del disvalore e la gravità criminosa, consiste in un abbattimento fisso e predeterminato, contraddistinto da automatismo senza discrezionalità valutativa del giudice, applicato all'esito della delibazione delle circostanze del reato e della continuazione, sottraendosi ontologicamente al giudizio di comparazione, ma avente effetti sul piano sostanziale, "risolvendosi comunque in un trattamento penale di favore" (cfr. Sez. un, sent. n. 7707 del 21 maggio 1991, in C.E.D. Cass. n. 187851 e Sez. un, sent. n. 44711 del 27 ottobre 2004, ivi, n. 229173-76). Pertanto,



l'applicazione della riduzione si risolve in un *posterius* rispetto alle altre operazioni che concorrono alla definizione del trattamento sanzionatorio.

Sez. un., Sent. n. 6551 del 24 settembre 2020 (dep. 19 febbraio 2021), Presidente Cassano, Relatore Rocchi, P.G. (concl. parz. diff.).

Istituti di prevenzione e pena - Esecuzione pena - Condizioni di detenzione - Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Spazio individuale minimo intramurario - Conformità ai criteri dell'art. 3 CEDU- Modalità di computo dello spazio disponibile - Valenza dei fattori compensativi - Condizioni.

Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della CEDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello. I fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono nella valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all'istanza presentata ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen.

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto sulle questioni afferenti al sovraffollamento degli istututi penitenziari ed ai rimedi risarcitori esperibili. Temi rispetto ai quali la giurisprudenza di legittimità ha avuto approcci ermeneutici distinti.

Secondo un primo indirizzo, infatti, si esclude che lo spazio minimo da garantire, per evitare di incorrere nella violazione di diritti fondamentali e, precipuamente, dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo si debba misurare al netto della mobilia. Si sostiene cioè, che non debbano essere scorporati gli spazi occupati dai letti (a castello, o meno) e, tanto meno, le aree, in cui insistono le suppellettili di arredo (armadi, comodini ecc.). Rilevando unicamente che al detenuto sia garantita la



possibilità di muoversi agevolmente nella cella (cfr. Sez. V, 7 giugno 2018, n. 453731, in *C.E.D. Cass.*, n. 275407).

L'antitetico orientamento si fonda, invece, sull'assunto che lo spazio minimo debba essere integrato dalla superficie calpestabile della cella, dovendosi pertanto scomputare l'area occupata dagli arredi (cfr. Sez. I, 19 dicembre 2013, n. 5728, in *Cass. pen.*, 2014, p. 1197; Sez. I, 27 novembre 2014, n. 53011, in *C.E.D. Cass.*, n. 262352). Orientamento, in seno al quale, si rinviene un ulteriore distinguo circa la rilevanza o no, nel computo, della superficie occupata dal letto.

Segnatamente, alla stregua di alcune pronunce, tale area si ritiene debba necessariamente essere scorporata (cfr. Sez. I pen., 9 settembre 2016, n. 52819, in *Cass. pen.*, 2017, p. 1180, con nota di Fiorentin, *Rimedi risarcitori per l'inumana detenzione: il giudice ordinario come l'asino di Buridano*; Sez. I civ., 20 febbraio 2018, n. 4096, in *C.E.D. Cass.*, n. 647236). In base ad altre decisioni, invece, la stessa deve essere sottratta esclusivamente laddove il letto assuma forma e struttura a castello, stante l'ingombro che determina e l'incompatibilità dello stesso con la seduta eretta, risultando deputato solo alla finalità del riposo.

Per converso, non si attribuisce rilievo allo spazio occupato dal letto singolo, appunto in quanto utilizzabile anche per sedersi e per svolgere ulteriori attività di vita quotidiana (cfr. Cass. civ., sez. III, 7 dicembre 2017, n. 29323, in Foro it., 2018, p. I, c. 967). A ciò si ricollega la problematica concernente, in caso di violazione dello spazio minimo (tre metri quadrati), l'integrazione o no della violazione dell'art. 3 della Cedu, allorquando concorrano taluni fattori compensativi, quali l'esigua breve durata della detenzione, la libertà di movimento al di fuori della cella per lo svolgimento di adeguate attività e le dignitose condizioni carcerarie. Alla stregua di un indirizzo (cfr. Sez. I, 9 settembre 2016, n. 52992, in C.E.D Cass., n. 268655), degli ulteriori aspetti, che integrano la complessiva offerta del trattamento detentivo (si pensi a situazioni di mancanza di aria o di luce, carenza di condizioni igienica, di assistenza sanitaria o di offerte ricreativo/culturali), si deve tener conto laddove lo spazio individuale intramurario del detenuto, al netto degli arredi fissi, sia compreso tra i tre ed i quattro metri quadrati (cfr. Sez. I, 15 novembre 2018, n. 5835, in C.E.D. Cass., n. 274874).

L'opposto orientamento propende, invece, per riconoscere l'operatività dei criteri compensativi, in modo generalizzato. Ossia non solo nel caso di detenzione patita in meno di tre metri quadrati, ma anche nelle ipotesi in cui venga sofferta in uno spazio più esteso (cfr. Sez. VI, 26 febbraio 2020, n. 7979, in *C.E.D. Cass.*, n. 278355; Sez. VI, 9 novembre 2018, n. 52541, *ivi*, n. 274296).

Sez. un., Sent. n. 6087 del 24 settembre 2020 (dep. 16 febbraio 2021), Presidente Cassano, Relatore Di Stefano, P.G. (concl. conf.)



Delitti contro la Pubblica Amministrazione - Peculato - Apparecchi da gioco - Prelievo unico erariale sull'importo delle giocate - Omesso versamento al concessionario delle somme riscosse - Integrazione del reato.

Integra il reato di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del PREU, non versandoli al concessionario competente.

È stato così composto il contrasto ermeneutico insorto in ordine alla natura del prelievo erariale unico ed alla proprietà degli incassi degli apparecchi da gioco e, conseguentemente, circa la configurabilità del peculato. In altri termini, sulla possibilità o no che l'omesso versamento del PREU, dovuto sull'importo delle giocate al netto delle vincite erogate, da parte del gestore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro o del concessionario per l'attivazione e la direzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito, integri il suddetto reato.

Alla stregua di un orientamento interpretativo, in verità prevalente, il concessionario assumendo la qualifica di agente contabile, è tenuto al versamento di quanto riscosso e, pertanto, è responsabile del delitto di peculato qualora si appropri degli incassi, per la parte destinata a prelievo erariale unico, trattandosi di denaro pubblico che egli unicamente gestisce.

Il gestore, raccogliendo il denaro dagli apparecchi di gioco, lo detiene *nomine alieno*. In altri termini, pur non assumendo il ruolo e la funzione di agente contabile, egli riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio allorquando abbia la gestione degli incassi. Ne discende che una sua eventuale condotta di appropriazione degli incassi degli apparecchi da gioco, integrante bene altrui di cui egli ha il possesso in ragione del proprio ufficio di incaricato di pubblico servizio, è deve ritenersi integrare il peculato.

Il suddetto indirizzo si conforma ad una consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, che riconosce la natura pubblica delle somme raccolte per mezzo degli apparecchi da gioco, da ritenersi fin dall'origine di appartenenza della pubblica amministrazione concedente (cfr. Sez. VI, 28 maggio 2008, n. 35373, in www.dejure.it. Nonché Sez. II, 10 aprile 2013, n. 18909, in Diritto e Giustizia (web), 2 maggio 2013; Sez. VI, 5 ottobre 2017, n. 49070, in Riv. pen., 2017, 1051 ss.; Sez. VI, 10 aprile 2018, n. 15869, in www.dejure.it; Sez. VI, 30 aprile 2019, n. 4937, in Guida al diritto, 2020, fasc. n. 10, p. 30).



Sostanzialmente il concessionario della rete di gestione, nella misura in cui è chiamato a riscuotere denaro di immediata spettanza della P.A. e per la qualità di agente contabile che assume, acquisisce l'ulteriore qualifica pubblicistica di incaricato di pubblico servizio, tenuto a prelevare i proventi del gioco anche per la parte destinata al pagamento del PREU. Di qui la riconducibilità nell'alveo dell'art. 314 c.p. della condotta appropriativa del gestore rispetto alle somme raccolte dagli apparecchi da gioco, connotate dal requisito dell'altruità, in quanto appartenenti all'Amministrazione concedente e di cui il predetto ha la disponibilità materiale per ragioni del proprio servizio.

L'opposto indirizzo esegetico si fonda, invece, su un'isolata pronuncia, in base alla quale la suddetta condotta del gestore non possa integrare il delitto di peculato (cfr. Sez. VI, 5 aprile 2018, n. 21318, in Cass. pen., 2019, p. 820 ss.). Ciò in quanto - ivi si sostiene - le somme raccolte mediante la gestione telematica degli apparecchi da gioco non ha natura pubblica, dovendosi ritenere "interamente della società che dispone del congegno da gioco, anche per la parte corrispondente all'importo da versare a titolo di prelievo unico erariale", quale "ricavo di impresa sul quale è calcolato l'importo che la società deve corrispondere a titolo di debito tributario". La ratio fondante di tale assunto si rinviene nel ritenere soggetto passivo dell'imposta costituita dal PREU il concessionario della rete e non il giocatore, nonché nell'effettuazione del computo del quantum dovute come PREU da parte del concessionario, riferendosi all'anno solare, con versamento finale a saldo dei versamenti periodici E, ancora alla luce del rilievo che il suddetto prelievo è dovuto anche su importi giocati tramite apparecchi non autorizzati e non collegati alla rete telematica. Fattori, questi, da cui si desume che le somme incassate con gli apparecchi da gioco, non possono ritenersi fin dall'inizio di proprietà pubblica, bensì come incasso del concessionario della rete. Incasso rispetto al quale egli contrae un'obbligazione di natura tributaria. Così a fronte dell'inottemperanza al pagamento del PREU, non deve ritenersi integrata un'indebita appropriazione di denaro altrui del soggetto avente qualifica pubblicistica, bensì la condotta di omesso versamento di imposta.

QUESTIONI PENDENTI

Sez. VI pen., Ord. di rimessione del 17 novembre 2020 (dep. 23 febbraio 2021), n. 7021 Presidente Fidelbo, Relatore Silvestri.

Decreto di sequestro preventivo - Vincolo impositivo di giacenze su conto corrente bancario finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato - Qualificazione in caso di prova da parte del destinatario del provvedimento della provenienza del denaro da titolo lecito.



La Sezione VI penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

"se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato, anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la "prova" della derivazione del denaro da un titolo lecito".

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. V sent. 12 gennaio 2021 – 24 febbraio 2021 n. 7219, Pres. Sabeone, Rel. Scarlini.

Circostanze attenuanti – Risarcimento del danno – Volontarietà – Prelievo forzoso effettuato dall'Amministrazione penitenziaria.

L'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, co. 1, n. 6, prima parte, c.p. esige esclusivamente che la riparazione del danno, mediante le restituzioni o il risarcimento, sia integrale e avvenga prima del giudizio; non richiede, invece, che l'attività del reo sia anche spontanea (come nella seconda ipotesi della stessa disposizione), essendo sufficiente che si tratti di attività volontaria, volontarietà che può essere dedotta anche dalla mancata opposizione al prelievo forzoso effettuato dall'Amministrazione penitenziaria.

Sez. II sent. 8 ottobre 2020 – 19 febbraio 2021 n. 6558, Pres. Cervadoro, Rel. Pellegrino.

Circostanze del reato - Applicazioni aumenti e diminuzioni - Art. 63 c.p. - Effetti

In tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, c. 4 c.p., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e ad effetto speciale, atteso che le prime devono considerarsi alla stregua di queste ultime, perché influiscono sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali.

Sez. I, sent. 24 febbraio 2021 – 27 gennaio 2021 n. 7197, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.

Misure di sicurezza – Pericolosità sociale – Infermità psichica e delinquenza abituale – Differenze.

I titoli di pericolosità conseguenti alla infermità psichica e alla dichiarazione di delinquenza abituale sono nettamente diversi tra loro perché l'inclinazione al delitto derivante da uno stato di patologia psichiatrica è profilo ben diverso e non omologabile, quanto al trattamento, con l'inclinazione al delitto



collegata ad una indole malvagia. In ragione di tale principio, concorrendo i due titoli, preliminarmente va presa in esame, con adeguato grado di approfondimento, la questione della riconduzione della ritenuta pericolosità sociale a quella condizione di patologia psichica.

Sez. III sent. 17 dicembre 2020 – 17 febbraio 2021 n. 6159, Pres. Di Nicola, Rel. Corbetta.

Non punibilità per tenuità del fatto – Annullamento con rinvio sul punto da parte della Corte di Cassazione – Possibilità di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di annullamento - Esclusione.

Nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato.

Sez. III sent. 21 gennaio 2021 – 22 febbraio 2021 n. 6712, Pres. Izzo, Rel. Di Stasi.

Prescrizione – Annullamento con rinvio da parte della Cassazione in ordine alla sussistenza di una circostanza aggravante – Possibilità di rilevare l'intervenuta prescrizione – Limiti.

In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante comune, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento, valendo la regola opposta nel caso di circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona il tempo necessario a prescrivere il reato; in particolare, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, c.p. il tempo necessario a prescrivere il reato, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione dello stesso reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento.

Sez. III sent. 4 febbraio 2021 – 24 febbraio 2021 n. 7147, Pres. Rosi, Rel. Liberati.

Prescrizione – Ricorso per cassazione relativo a più reati – Ammissibilità in relazione ad alcuni capi – Possibilità di estendere la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello ai reati per i quali il ricorso sia stato dichiarato inammissibile – Esclusione.



In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

Sez. I, sent. 24 febbraio 2021 – 27 gennaio 2021 n. 7189, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.

Reato permanente – Frazioni temporali – Unità giornaliere – Ne bis in idem – Rilevanza.

La contravvenzione prevista dall'art. 10 bis del d. lgs. n. 286 del 1998, che incrimina la condotta dello straniero che si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, ha natura permanente, pertanto, il reato e la condotta che lo sostanzia restano unici e non si duplicano se descritti in imputazione con diversificazione in forza di frazioni temporali, su unità giornaliera, in diretta successione (Sebbene, come noto, la cessazione della permanenza di un reato descritto con indicazione soltanto del momento temporale di inizio della condotta coincide, di regola, con la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, dando luogo la protrazione del comportamento illecito ad un altro e autonomo reato, nel caso di specie, la condotta di cui all'imputazione oggetto della condanna divenuta irrevocabile e la condotta descritta nell'imputazione del procedimento de quo, seppure temporalmente differenziate per un solo giorno in diretta successione, sono invero una unica condotta in permanenza, e pertanto danno corpo ad un unico reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in forza della rilevazione che il fatto ha già formato oggetto di condanna irrevocabile).

Sez. I, sent. 24 febbraio 2021 – 19 gennaio 2021 n. 7195, Pres. Iasillo, Rel. Renoldi.

Sospensione condizionale della pena – Prestazione di lavoro socialmente utile – Subordinazione ai fini della concessione – Inadempimento del condannato – Esigibilità – Inattività o scarsa collaborazione – Revoca del beneficio.

Ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice di merito, nel riscontrare l'inadempimento del condannato, è tenuto a verificare se la prestazione lavorativa fosse esigibile e se, dunque, detto inadempimento fosse rimproverabile, dovendo poi valutare, solo successivamente all'esito positivo di tale scrutinio, l'eventuale inattività o scarsa collaborazione del condannato a soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio (La Corte, dichiarando inammissibile il motivo di ricorso, ha evidenziato che il giudice territoriale aveva formulato un giudizio negativo non tanto per avere interrotto l'imputata la prestazione lavorativa, quanto, piuttosto, per essersi del tutto disinteressata della procedura,



omettendo, una volta superata la condizione di temporanea indisposizione, di prendere contatto con il comune di residenza per il prosieguo del trattamento).

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. VI, sent. 19 gennaio-25 febbraio 2021, n. 7540, Pres. Fidelbo, Rel. Ricciarelli.

Abuso di ufficio - Integrazione del reato - Presupposti - Doppia ingiustizia riferibile alla condotta e all'evento - Necessità.

Il delitto di abuso di ufficio è integrato da una condotta connotata da contrarietà a parametri normativi, che si proietta intenzionalmente su un evento di danno o di vantaggio, il quale deve essere di per sé qualificato dall'ingiustizia. Tale reato, pertanto, è caratterizzato dalla doppia ingiustizia, specificamente riferibile alla condotta e all'evento, e dunque da esaminare con riguardo sia all'una che all'altro, non potendosi far discendere automaticamente la rilevanza dell'evento dall'ingiustizia della condotta, anche se non può in astratto escludersi che, proprio in ragione della violazione che connota quest'ultima, possa considerarsi *contra ius* l'accrescimento della sfera patrimoniale del privato.

Sez. V sent. 28 gennaio 2021 – 18 febbraio 2021 n. 6368, Pres. Sabeone, Rel. Romano.

Associazione per delinquere – Concorso nel reato-fine di colui che riveste un ruolo dirigenziale – Presupposti.

Il concorso nel reato-fine non può essere semplicemente desunto dal ruolo dirigenziale od organizzativo rivestito dal soggetto nell'associazione criminosa, che pur ha assunto quel genere di reato nei fini del sodalizio, né dalla dimestichezza e frequentazione con gli altri aderenti all'associazione stessa.

Sez. V sent. 28 gennaio 2021 – 18 febbraio 2021 n. 6368, Pres. Sabeone, Rel. Romano.

Associazione per delinquere – Qualifica di organizzatore – Essenzialità e infungibilità dell'attività svolta.

In tema di associazione a delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative, nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assuma i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo invece necessario che lo stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti.



Sez. II sent. 11 novembre 2020 – 24 febbraio 2021 n. 7171, Pres. Gallo, Rel. Di Paola.

Autoriciclaggio - Trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare - Esclusione.

Non integra la condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di somme, oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un "quid pluris" che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene.

Sez. V sent. 14 dicembre 2020 – 17 febbraio 2021 n. 6323, Pres. Pezzullo, Rel. Tudino.

Lesioni personali - Nozione di malattia - Limitazione funzionale o processo patologico significativo.

Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo.

Sez. VI, sent. 15 gennaio-25 febbraio 2021, n. 7491, Pres. Petruzzellis, Rel. Amoroso.

Ricettazione - Aggravante dell'agevolazione mafiosa - Integrazione del reato - Ipotesi - Percezione da parte del congiunto di un affiliato che si trovi in stato di detenzione di un sussidio versato dal sodalizio criminale - Sussistenza - Ragioni.

Integra il reato di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso la percezione, da parte del congiunto di un affiliato che si trovi in stato di detenzione, di un sussidio versato dal sodalizio criminale, giacché tale strumento di supporto economico, con la creazione di una rete di solida mutualità fra gli affiliati, rinsalda il vincolo di solidarietà nell'ambito dell'associazione, agevolando il perseguimento dei suoi scopi illeciti.

Sez. VI, sent. 17 novembre 2020-19 febbraio 2021, n. 6605, Pres. Fidelbo, Rel. Calvanese.

Turbata libertà degli incanti - Reato di pericolo - Integrazione - Presupposti - Fattispecie.

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 353 c.p.p. si configura come un reato di pericolo: non occorre, invero, che l'azione tipica determini un danno effettivo alla regolarità della gara, ma è sufficiente anche solo che essa produca un "danno mediato e potenziale", costituito dalla semplice "idoneità" degli atti ad influenzare l'andamento della gara, senza che sia necessario, quindi, dimostrare un'effettiva alterazione dei suoi risultati. L'evento naturalistico del reato richiede, infatti, oltre all'ipotesi dell'impedimento della gara o dell'allontanamento degli offerenti, che sia stato realizzato anche solo il turbamento della gara, situazione questa che è integrata da una condotta che abbia anche soltanto influito sulla sua regolare



procedura, alterandone lo svolgimento. Onde evitare di conferire rilievo penale a qualsiasi "comportamento perturbatore", la condotta tipica deve essere idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano non solo con l'interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche con l'interesse pubblico al libero "gioco" della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui la Suprema corte ha ritenuto che i Giudici di merito non avessero fatto buon governo dei suddetti principi, avendo ritenuto sufficiente a configurare il reato la condotta dei ricorrenti, che non aveva determinato tuttavia alcun turbamento alla gara nel senso sopra precisato. La condotta collusiva o fraudolenta posta in essere dai ricorrenti, infatti, si era limitata all'acquisizione e all'utilizzazione di notizie riservate relative alla gara in vista della possibile (ma, poi mai realizzata) presentazione di offerte da parte imprese, a loro avviso, potenzialmente interessate. Le attività dei ricorrenti erano rimaste, quindi, ad uno stadio meramente preparatorio, neppure punibile a titolo di tentativo, non avendo arrecato alla gara una offesa almeno soltanto potenziale e mediata, ovvero un vulnus ai beni giuridici protetti dall'art. 353 c.p.).

Sez. II sent. 11 dicembre 2020 – 23 febbraio 2021 n. 7036, Pres. Rago, Rel. Monaco.

Violenza privata – Elemento materiale – Minaccia – Differenze rispetto all'elemento tipico dell'estorsione.

Si configura il delitto di violenza privata, e non quello di estorsione, nel caso in cui la minaccia posta in essere dall'agente abbia ad oggetto una costrizione a fare od omettere qualcosa che, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno ingiusto alla vittima.

C. Leggi speciali.

Sez. III sent. 17 dicembre 2020 – 19 febbraio 2021 n. 6549, Pres. Di Nicola, Rel. Galterio.

Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive – Procedimento di convalida – Invio tramite pec di memorie difensive – Ammissibilità.

Nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di p.s., è ammissibile, in considerazione della particolare natura informale del procedimento e della ristrettezza dei termini, stabiliti "ad horas", entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite PEC tenuto conto che l'art. 6, comma 2-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria.



Sez. I, sent. 24 febbraio 2021 – 27 gennaio 2021 n. 7198, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.

Mandato di arresto europeo - Principio di specialità - Definitiva liberazione - Nozione.

L'art. 26 della legge n. 69 del 2005, in tema di mandato di arresto europeo e, specificamente, di principio di specialità, prescrive che la condizione che il consegnato non venga sottoposto a procedimento penale né privato della libertà personale in esecuzione di pena o di misura di sicurezza, né altrimenti assoggettato ad altra misura privativa della libertà per un fatto anteriore alla consegna, e diverso da quello per il quale essa è concessa, non si applica, tra l'altro, quando il consegnato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione. La definitiva liberazione non coincide con l'assenza di misure custodiali, perché di definitiva liberazione non può parlarsi se il soggetto è raggiunto da provvedimenti comunque limitativi della libertà personale, intesa nel senso della libertà di autodeterminare la propria condotta, la cui efficacia impedisce di cogliere nel comportamento di non allontanarsi dal territorio dello Stato l'implicita volontà di accettazione del processo, o dell'esecuzione di una condanna, per fatti anteriori alla consegna (la Corte ha citato la fattispecie affrontata nella sentenza n. 14164 del 27/04/2020 – Sez. I Pen. – nella quale era stato affermato che non ricorreva la condizione di fatto derogatoria del principio di specialità nel caso in cui l'estradato, a causa di alcune pendenze, era stato privato della disponibilità, al momento della rimessione in libertà, di documenti validi per l'espatrio).

Sez. V sent. 15 ottobre 2020 – 25 febbraio 2021 n. 7437, Pres. Vessichelli, Rel. Catena.

Reati fallimentari – Bancarotta patrimoniale per dissipazione – Non sindacabilità delle scelte imprenditoriali dannose in sé considerate – Criteri di giudizio.

Ciò che connota la condotta dissipativa è una radicale incongruità dell'opzione imprenditoriale, che non può essere apprezzata se non in relazione alle dimensioni ed alla complessità dell'impresa, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti al momento in cui detta opzione è stata adottata. Oggetto di rimprovero - in riferimento alla bancarotta patrimoniale per dissipazione - non sono le scelte imprenditoriali dannose in sé, bensì quelle che si risolvono in una ingiustificata e volontaria sottrazione dei beni dell'impresa alla loro naturale funzione di garanzia delle passività della medesima.

Sez. V sent. 15 ottobre 2020 – 25 febbraio 2021 n. 7437, Pres. Vessichelli, Rel. Catena.

Reati fallimentari – Continuazione fallimentare come disciplina derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p. – Assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le attenuanti.



In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, co. 2, n. 1, l. fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p. La configurazione formale della cosiddetta "continuazione fallimentare" come circostanza aggravante ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti.

Sez. III sent. 20 ottobre 2020 – 17 febbraio 2021 n. 6164, Pres. Di Nicola, Rel. Zunica.

Reati fallimentari – Responsabilità in concorso del legale che abbia fornito suggerimenti – Limiti.

Concorre in qualità di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso.

Sez. VI, sent. 1º dicembre 2020-25 febbraio 2021, n. 7526, Pres. Petruzzellis, Rel. Rosati.

Stupefacenti - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope - Configurabilità - Presupposti.

L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sussiste quando sia rilevabile un vincolo durevole tra il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo al vincolo associativo la diversità degli scopi personali e degli interessi economici perseguiti dai singoli partecipi, sempre che si accerti che le condotte siano poste in essere con la consapevolezza dell'esistenza di risorse dell'organizzazione su cui contare, e con la coscienza e volontà di far parte del sodalizio e di contribuire, con la propria azione, al suo mantenimento. (In motivazione, la Suprema corte ha precisato che occorre da parte dell'acquirente, perché possa dirsi partecipe, la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, con la consapevolezza e la volontà che la stabilità di tale rapporto garantisce l'operatività dell'associazione, in tal caso potendosi ravvisare la necessaria affectio, ossia l'agire di acquirente e fornitori per il soddisfacimento di un interesse comune).



Sez. III sent. 20 gennaio 2021 – 25 febbraio 2021 n. 7429, Pres. Ramacci, Rel. Di Stasi.

Stupefacenti – Detenzione - Distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato.

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.

Sez. III sent. 29 ottobre 2020 – 24 febbraio 2021 n. 7126, Pres. Sarno, Rel. Socci.

Stupefacenti - Espulsione - Accertamento richiesto.

Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di : valutazione indicati dall'art. 133 c.p., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare

D. Diritto processuale.

Sez. II sent. 17 dicembre 2020 – 25 febbraio 2021 n. 7468, Pres. Verga, Rel. Messini D'Agostini.

Appello – Citazione in giudizio – Omessa notificazione al difensore di ufficio nominato nel corso del giudizio di primo grado – Nullità.

Integra una nullità generale a regime assoluto, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179 c.p.p., l'omessa notifica dell'avviso di fissazione del dibattimento in appello al difensore di ufficio nominato, fin dal giudizio di primo grado, in sostituzione del difensore di fiducia rinunciante al mandato. Nei confronti del difensore d'ufficio, il quale abbia concretamente esercitato il mandato, è applicabile il principio di immutabilità della difesa, cosicché la nullità non è esclusa per effetto dell'avvenuta notifica dell'avviso di fissazione al precedente difensore di fiducia rinunciante.



Sez. IV, sentenza 12 novembre 2020 – 24 febbraio 2021 n. 7086 – Pres. Di Salvo – Rel. Esposito.

Appello dell'imputato – Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice – Accoglimento dell'impugnazione – Irrogazione pena pecuniaria più grave – Esclusione.

Quando il gravame viene proposto dall'imputato, non si può modificare *in peius* la pena prevista dalla precedente decisione di condanna e non può essere irrogata una sanzione più grave per specie o per quantità.

Sez. IV, sentenza 13 gennaio – 23 febbraio 2021 n. 6879 – Pres. Ciampi – Rel. Ranaldi.

Decreto penale di condanna – Art. 459 c.p.p. – Sostituzione pena con richiesta LPU – Opposizione – Esclusione.

Quando è stato emesso un decreto penale di condanna, l'imputato può chiedere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nei casi previsti dalla legge, senza la necessaria presentazione dell'atto di opposizione ma sempre entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto. In tal caso il gip può operare la sostituzione della pena stabilita nel decreto con il lavoro di pubblica utilità, ovvero, in difetto dei presupposti, può rigettare la richiesta, dichiarando esecutivo il decreto penale in difetto di tempestiva opposizione.

Sez. IV, sentenza 26 novembre 2020 – 19 febbraio 2021 n. 6501 – Pres. Menichetti – Rel. Pezzella.

Impugnazione del PM – Art. 568 c.p.p. – Interesse – Reato prescritto – Insussistenza

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto qualora, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che emerga un interesse concreto dell'organo del'accusa alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile.

Sez. V sent. 10 dicembre 2020 – 24 febbraio 2021 n. 7237, Pres. Sabeone, Rel. Zaza.

Notificazioni – Mancata notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto – Nullità generale a regime intermedio – Irrilevanza della mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza o della proposizione dell'appello da parte del difensore.

La notificazione eseguita come nel caso di specie presso il difensore ai sensi dell'art. 157, co. 8-bis, c.p.p., anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, integra una nullità generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte



dell'imputato e neppure dalla proposizione dell'appello da parte del difensore, la quale non incide sulla mancata decorrenza del termine per l'impugnazione nei confronti dell'imputato.

Sez. III sent. 14 gennaio 2021 – 18 febbraio 2021 n. 6330, Pres. Marini, Rel. Di Nicola.

Nullità – Omesso avviso al difensore nominato – Intervento di difensore nominato ai sensi dell'art. 97/IV c.p.p. – Irrilevanza.

La disposizione di cui all'articolo 179 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che l'assenza del difensore dell'imputato ("suo difensore"), nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, è causa di nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, va interpretata nel senso che l'applicazione della sanzione processuale non è impedita dall'assistenza fornita all'imputato da un qualsiasi difensore (nel caso di specie, all'udienza era stato nominato, ex articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale, un difensore d'ufficio immediatamente reperibile), essendo necessaria e sufficiente la mancanza del "suo difensore" e, dunque, l'assenza della persona fisica del difensore di fiducia o di ufficio dell'imputato, nei casi nei quali, come nella specie, ne sia obbligatoria la presenza.

Sez. III sent. 3 dicembre 2020 – 19 febbraio 2021 n. 6534, Pres. Rosi, Rel. Di Stasi.

Prove – Esame testimoniale – Omessa citazione del teste – Decadenza.

In tema di prova testimoniale, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti e ha pertanto natura perentoria, con conseguente legittimità del provvedimento di revoca dell'ammissione dei predetti testi.

Sez. I, sent. 25 febbraio 2021 – 27 gennaio 2021 n. 7444, Pres. Tardio, Rel. Sandrini.

Prove – Letture delle dichiarazioni rese in fase di indagine – Opposizione all'acquisizione – Forme della manifestazione del consenso – Dissenso esplicito – Rilevanza.

L'opposizione formulata dalla difesa, mirata a contestare l'acquisizione materiale del verbale di interrogatorio, si deve intendere nel senso della inutilizzabilità processuale dei suoi contenuti; seppure sia stato teorizzato dalla Corte che, ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali *contra alios* rese da imputati assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi all'esame, la "non opposizione" all'acquisizione equivale al consenso previsto dall'art. 513 co. 1 ultima parte c.p.p.., giacché detto consenso può essere desunto per implicito dal fatto che la disposta acquisizione non abbia formato



oggetto di specifica opposizione, al contrario, la manifestazione esplicita della volontà contraria all'acquisizione dell'atto esclude in radice il consenso alla sua utilizzabilità, perché l'ingresso dell'atto nel fascicolo del dibattimento costituisce presupposto indispensabile del suo successivo utilizzo per la decisione e, dunque, l'opposizione a tale ingresso - collocandosi in un momento logicamente antecedente - si pone in radicale e assorbente antitesi con qualunque possibilità ricostruttiva di un consenso presunto della parte ad utilizzare il contenuto di un atto di cui essa non vuole addirittura l'acquisizione (precisa il Supremo collegio che la difesa neppure era tenuta a motivare le ragioni del proprio dissenso che esplica i suoi effetti preclusivi anche se argomentato su basi giuridiche erronee, quali la dedotta tardività del momento processuale di acquisizione dell'atto de quo nel corso della discussione finale che, in verità, il giudice poteva legittimamente disporre ex artt. 507 e 523 co. 6 c.p.p.)

Sez. VI, sent. 19 novembre 2020-25 febbraio 2021, n. 7519, Pres. Petruzzellis, Rel. Rosati

Restituzione nel termine per impugnare - Concedibilità - Ipotesi - Nomina del difensore di fiducia e/o elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di restituzione nel termine per impugnare, sull'imputato o indagato che abbia nominato un difensore di fiducia e/o abbia eletto o dichiarato domicilio, dimostrando in tal modo di aver avuto conoscenza di essere sottoposto ad un procedimento penale, grava un onere di leale collaborazione, che si traduce nella necessità che egli mantenga con il proprio difensore di fiducia o con il proprio domiciliatario quei contatti che gli consentano di rimanere costantemente informato sugli sviluppi del procedimento medesimo, così da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista (Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto che tale onere di leale collaborazione ed il relativo minimo di diligenza non fosse stato osservato dall'imputato, che, pur essendo rimasto contumace, aveva sicuramente avuto conoscenza del procedimento, prima, essendo stato tratto in arresto, ma successivamente anche del processo, avendo dato mandato al proprio difensore di fiducia di interporre appello avverso la condanna in primo grado).

Sez. V sent. 11 gennaio 2021 – 18 febbraio 2021 n. 6361, Pres. Bruno, Rel. Caputo.

Restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale – Facoltà di chiedere di essere ammesso a un rito alternativo.

La restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, co. 2, c.p.p., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, comporta la facoltà per



l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento.

Sez. II sent. 22 gennaio 2021 – 24 febbraio 2021 n. 7181, Pres. Gallo, Rel. Cianfrocca.

Ricorso per Cassazione - Annullamento con rinvio - Poteri del giudice del merito - Limiti.

Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza per vizio di motivazione, il giudice di rinvio - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato.

Sez. V sent. 11 dicembre 2020 – 23 febbraio 2021 n. 6979, Pres. Sabeone, Rel. Pezzullo.

Revisione - Fase rescindente - Verifica della sola infondatezza rilevabile ictu oculi.

In tema di revisione, sussiste distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente e quella successiva cosiddetta rescissoria. L'esame preliminare circa il presupposto della non manifesta infondatezza della richiesta deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile "ictu oculi" e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi, invece, ritenere preclusa, in tale sede, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. V sent. 4 novembre 2020 – 24 febbraio 2021 n. 7230, Pres. Zaza, Rel. Micheli.

Esecuzione - Concorso formale e reato continuato - Individuazione della violazione più grave se per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato.

Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato.



Sez. I, sent. 25 febbraio 2021 – 27 gennaio 2021 n. 7454, Pres. Tardio, Rel. Sandrini.

Esecuzione – Reato continuato – Requisiti – Tossicodipendenza – Reati in materia di stupefacenti – Rilevanza.

Anche in fase esecutiva, al fine di stabilire se sussistano o no i requisiti richiesti dalla norma di cui all'art. 81 cpv c.p., il giudice è chiamato a confrontarsi in modo coerente e adeguato con gli indici sintomatici della continuazione costituiti dalla serialità delle condotte, dalla loro omogeneità tipologica, dalla ravvicinata *consecutio* temporale, dalla comunanza spaziale e causale dei fatti, ed infine, in tema di stupefacenti, dalla coeva assunzione di droga da parte del condannato e dalla accertata riconducibilità (anche) a tale abitudine della spinta a commettere fatti di detenzione, offerta, messa in vendita e cessione continuata di sostanze stupefacenti.

F. Misure di prevenzione.

Sez. I, sent. 24 febbraio 2021 – 27 gennaio 2021 n. 7190, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.

Misure di prevenzione – Violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale – Frequentazione di soggetti pregiudicati o sottoposti a misure – Serialità dei comportamenti – Necessità.

Il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, prevista dall'art. 8 co. 4 del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (la Corte ha escluso, nel caso di specie, che l'imputato dovesse essere giudicato responsabile del reato a lui ascritto per il solo fatto di essersi accompagnato, per una volta, con un soggetto raggiunto da avviso orale del Questore).

G. Responsabilità da reato degli enti.